



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/119/20(9)
Uff.II Ord.Sic.Pubb.

Roma, 26 NOV. 2014

AI SIGG. PREFETTI DELLA
REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

E, p.c.

ALL'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

ROMA

OGGETTO: Decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante: "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre scorso, è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto adottato dal Governo in esercizio della delega conferita dagli artt. 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Il provvedimento reca disposizioni integrative del “Codice delle leggi antimafia” di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (nel prosieguo solo: “Codice”), riguardanti in maniera prevalente la disciplina della documentazione antimafia entrata in vigore, come è noto, il 13 febbraio 2013.

Si tratta di misure che intervengono su diversi aspetti di particolare rilievo di tale disciplina al fine di snellire il procedimento di rilascio dei provvedimenti in esame e di rendere più efficace il controllo in sede di emissione delle comunicazioni antimafia.

Altre disposizioni sono volte ad integrare le norme del Codice relative alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia – il cui regolamento di organizzazione e funzionamento è ormai prossimo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – che, come è noto, è già in corso di sperimentazione presso un consistente numero di Prefetture-UTG.

Al fine di assicurare un’omogenea applicazione di tali nuove disposizioni – **destinate ad entrare in vigore dopo una *vacatio legis* di trenta giorni, e quindi il 26 novembre 2014** (art. 6 del D. Lgs. n. 153/2014) – si ritiene opportuno, sentito l’Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari, fornire le seguenti prime indicazioni interpretative.

1. Nuovo assetto della competenza al rilascio della documentazione antimafia.

Tra le novità di maggiore impatto recate dal D. Lgs. n. 153/2014, vi è la revisione dei principi che individuano la competenza per territorio della Prefettura ai fini del rilascio della documentazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell’ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all’art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell’art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

- a) dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
- b) dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all’estero di cui all’art. 2508 c.c.;
- c) dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell’art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 153/2014, i nuovi criteri regolatori della competenza per territorio non trovano applicazione in relazione alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014.

Tali richieste saranno, pertanto, trattate ed evase dalle Prefetture che le hanno legittimamente ricevute sulla base della precedente formulazione degli artt. 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2, del Codice, e ciò al fine di favorire la continuità dell'azione amministrativa.

2. Il nuovo procedimento di rilascio delle comunicazioni antimafia.

Un'importante innovazione apportata dal D. Lgs. n. 153/2014, concerne la rivisitazione del procedimento di rilascio delle comunicazioni antimafia, attuata attraverso un intervento sull'art. 88 del Codice, di cui viene riscritto il comma 4 e nel quale vengono inseriti i nuovi commi *4-bis*, *4-ter*, *4-quater* e *4-quinquies*.

Tali novelle prevedono, innanzitutto, che il Prefetto verifichi l'attualità delle iscrizioni presenti nella Banca dati nazionale unica (oggi CED Interforze) indicative dell'esistenza delle situazioni di cui all'art. 67 del Codice e adotti il conseguente provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dal nuovo comma 4 (in luogo di quello di quarantacinque, precedentemente stabilito, che era prorogabile, nei casi di maggiore complessità, di ulteriori trenta giorni).

Al riguardo si evidenzia che, alla luce di quanto stabilito dai successivi commi di nuova introduzione sopra richiamati, detto termine procedimentale ha natura eminentemente ordinatoria e, pertanto, il suo eventuale inutile decorso non "consuma" il potere/dovere del Prefetto di concludere – anche successivamente – il procedimento di emissione delle comunicazioni antimafia con l'adozione di un provvedimento formale di carattere liberatorio e/o interdittivo.

Decorsi 30 giorni dalla consultazione, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del Codice, anche in assenza di formale emissione della comunicazione antimafia, procedono a stipulare il contratto o a rilasciare le autorizzazioni o concessioni richieste, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui al successivo art. 89 che attesti l'assenza, nei confronti dei soggetti titolari degli incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti nell'ambito della compagine di impresa, delle situazioni ostative indicate dall'art. 67 dello stesso Codice.

Ne consegue che nel caso in cui le verifiche compiute sfocino nell'emissione, oltre il termine di 30 giorni, di una comunicazione antimafia



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

interdittiva, le amministrazioni sono tenute a revocare le autorizzazioni e le concessioni rilasciate (azionando la clausola risolutiva per i finanziamenti, contributi e le altre erogazioni pubbliche) e a recedere dai contratti conclusi, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 88, commi 4-*bis* e 4-*ter*).

In linea con quanto stabilito per le informazioni antimafia, regole particolari sono previste per l'erogazione di contributi, finanziamenti e altre provvidenze pubbliche. In particolare, laddove la comunicazione antimafia non venga rilasciata entro trenta giorni, viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione precedente di sospendere il versamento dei finanziamenti, contributi ed erogazioni fino alla ricezione della comunicazione antimafia liberatoria (art. 88, comma 4-*quater*).

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla nuova disposizione introdotta dall'art. 89-*bis* volta a chiarire quale provvedimento il Prefetto sia tenuto ad adottare qualora, nell'ambito di un procedimento per il rilascio della comunicazione antimafia, non ricorrano le situazioni ostative di cui all'art. 67 del Codice ma l'impresa risulti essere soggetta a tentativi di infiltrazione mafiosa.

In tal caso, la novella, mutuando una soluzione già avanzata in via interpretativa, stabilisce che il Prefetto deve emettere un'informazione antimafia interdittiva in luogo della richiesta comunicazione.

3. Le novità in materia di rilascio dell'informazione antimafia.

Il D. Lgs. n. 153/2014 introduce importanti novità anche in materia di rilascio delle informazioni antimafia sia in relazione all'individuazione dei soggetti rientranti nella categoria dei "familiari conviventi" che per quanto concerne il procedimento di rilascio.

In particolare, in coerenza con i principi di delega legislativa recati dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 136/2010, la novella chiarisce che, ai fini del rilascio delle informazioni antimafia, le verifiche antimafia devono essere compiute nei confronti dei familiari conviventi maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato (art. 85, comma 3, del Codice).

Per quanto concerne il procedimento di rilascio dei provvedimenti in questione, si evidenzia che le novelle introdotte ai commi 2 e 3 dell'art. 92 del Codice sono finalizzate a comprimere i tempi a disposizione del Prefetto per il rilascio dell'informazione senza pregiudicare l'effettività e l'incisività delle verifiche.

La nuova disciplina, infatti, stabilisce che qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica (oggi del CED Interforze) emergano situazioni



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

potenzialmente indicative dell'esistenza delle cause ostative di cui all'art. 67 del Codice ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, il Prefetto svolge gli opportuni accertamenti nel termine di 30 giorni, che può essere prorogato di ulteriori 45 giorni, previa comunicazione all'amministrazione richiedente, nei casi di particolare complessità delle verifiche ovvero quando il soggetto non è censito nella Banca dati.

Nella fase attuale, in cui la Banca dati nazionale unica non è ancora stata attivata, deve considerarsi non censito l'operatore economico nei confronti del quale non risultino in passato essere state presentate richieste di rilascio di informazioni antimafia.

Il nuovo comma 3 del citato art. 92 prevede che decorso il termine di 30 giorni di cui al comma 2, ovvero nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, fatta salva la revoca e/o il recesso in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.

Relativamente ai finanziamenti, contributi ed altre provvidenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. g) del Codice, il nuovo art. 92, comma 5, prevede che fino alla ricezione dell'informazione antimafia liberatoria l'erogazione di tali provvidenze può essere sospesa.

4. Comunicazione della documentazione antimafia interdittiva all'impresa interessata e rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

I novellati artt. 88, comma 4-*quinquies*, e 92, comma 2-*bis*, del Codice prevedono che la comunicazione e l'informazione antimafia interdittive sono comunicate dal Prefetto all'impresa, società o associazione interessata.

Le suddette disposizioni sono coerenti con i più recenti orientamenti della giurisprudenza, secondo la quale i citati provvedimenti sono immediatamente produttivi di effetti nella sfera giuridica del destinatario e, quindi, sono impugnabili davanti al Giudice Amministrativo anche autonomamente rispetto ai susseguenti atti adottati dalle amministrazioni richiedenti (Cons. Stato, Ad. Plen., ord. n. 17/2014).

Al riguardo, si richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi delle suddette disposizioni, il Prefetto è tenuto ad assolvere a tale onere informativo nel termine di 5 giorni dall'adozione della documentazione antimafia interdittiva, secondo le modalità stabilite dall'art. 79, comma 5-*bis*, del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

La comunicazione della documentazione antimafia interdittiva dovrà essere effettuata, quindi, secondo tali modalità:

a) per iscritto;



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

- b) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o posta elettronica certificata ovvero telefax);
- c) nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione deve essere data contestuale notizia all'operatore economico destinatario mediante fax o posta elettronica non certificata;
- d) la comunicazione deve essere accompagnata dalla documentazione antimafia interdittiva e dalla relativa motivazione.

A tal proposito, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'art. 92 comma 2-bis del Codice che pone a carico del prefetto l'onere di comunicare tempestivamente al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione l'esito delle verifiche disposte – a seguito dell'adozione dell'informazione interdittiva – in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una delle straordinarie misure previste dall'art. 32, del decreto legge n. 90/2014.

Al riguardo, si raccomanda alle SS.LL. di assicurare il necessario raccordo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, adempiendo al suddetto onere di comunicazione con la massima sollecitudine.

5. Utilizzabilità della documentazione antimafia in altri procedimenti amministrativi.

Nelle more della concreta attivazione della Banca dati nazionale unica, il D. Lgs. n. 153/2014 ha introdotto una norma transitoria (art. 86, comma 2-bis del Codice) volta a consentire l'utilizzabilità della documentazione antimafia anche in procedimenti diversi da quello per il quale essa è stata acquisita dall'amministrazione interessata.

La possibilità di ricorrere a questa forma di semplificazione è subordinata a due condizioni, che devono ricorrere contestualmente:

- a) deve trattarsi di documentazione in corso di validità *ex art.* 86, commi 1 e 2 del Codice (ossia 6 mesi dall'acquisizione per le comunicazioni e 12 mesi per le informazioni);
- b) i procedimenti nei quali la documentazione può essere riutilizzata devono riguardare “i medesimi soggetti” del procedimento per il quale è stata acquisita.

In altri termini, la documentazione antimafia può essere utilizzata in altri procedimenti esclusivamente dall'amministrazione che l'ha precedentemente acquisita, a condizione che non siano intervenute modificazioni nei confronti delle persone, fisiche e giuridiche, titolari dei poteri di amministrazione, direzione o controllo ovvero degli assetti proprietari indicati all'art. 85 del Codice. Pertanto, nel caso in cui *medio tempore* siano intervenute variazioni nei



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

soggetti titolari dei predetti poteri o assetti proprietari, l'amministrazione procedente dovrà provvedere a richiedere il rilascio di una nuova documentazione antimafia.

La disposizione in argomento - che si applica anche alle richieste di rilascio presentate in data anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 153/2014 - è di carattere transitorio.

Essa, infatti, troverà applicazione fino alla data di definitiva attivazione della Banca dati nazionale unica. Dopo tale data, la norma cesserà di essere efficace e le amministrazioni dovranno richiedere il rilascio della documentazione antimafia per ogni rapporto di cui all'art. 83, comma 1, del Codice, attraverso la "piattaforma" informatica della Banca dati.

6. Norme riguardanti il funzionamento della Banca dati.

Il D. Lgs. n. 153/2014 completa la disciplina della documentazione antimafia con alcune specifiche disposizioni.

Il comma *2-ter*, introdotto nell'art. 99 del Codice, rimette ad uno specifico regolamento la disciplina delle modalità attraverso le quali la Banca dati nazionale unica si collegherà con l'Anagrafe della popolazione residente.

Tale collegamento consentirà alla Banca dati di acquisire i dati anagrafici dei familiari di maggiore età, conviventi e residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti che sono titolari dei poteri di amministrazione e direzione ovvero degli assetti proprietari indicati all'art. 85 del Codice ed eseguire le necessarie verifiche antimafia attraverso l'interconnessione al CED Interforze di cui all'art. 8 della legge n. 121/1981.

L'attivazione di tale funzione consentirà dunque di ridurre ulteriormente i dati che le amministrazioni dovranno inserire nella "piattaforma" informatica, con evidenti vantaggi in termini di semplificazione degli adempimenti che gravano sulle stesse amministrazioni e sulle imprese.

Si segnala, inoltre, che il nuovo art. 99-*bis* del Codice introduce una specifica disciplina relativa al caso in cui la Banca dati nazionale unica - che sarà comunque dotata di sistemi di *disaster recovery*, idonei a consentirne la continuità delle funzioni - risulti impossibilitata a funzionare a causa di eventi eccezionali.

7. La disciplina transitoria

Al fine di favorire la continuità dell'azione amministrativa, il D. Lgs. n. 153/2014 stabilisce che le nuove disposizioni non si applicano alle richieste di rilascio



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

della documentazione antimafia presentate anteriormente alla sua data di entrata in vigore.

Pertanto, le richieste di emissione della documentazione antimafia presentate prima del 26 novembre 2014 dovranno essere trattate ed evase dalle Prefetture che le hanno legittimamente ricevute in forza delle previgenti disposizioni.

Ciò premesso, si evidenzia che al fine di consentire l'applicazione di alcune disposizioni – orientate a semplificare e a snellire le procedure di cui si tratta – anche nei procedimenti in corso, l'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153/2014 introduce alcune deroghe al principio di carattere generale sopra illustrato che appare opportuno richiamare.

In particolare, troveranno applicazione nei confronti delle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del D. lgs. n. 153/2014 le seguenti disposizioni in materia di:

- individuazione dei soggetti rientranti nella definizione di “familiari conviventi” (art. 85, comma 3, del Codice, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 153/2014);
- riutilizzabilità della documentazione antimafia in corso di validità (art. 86, comma 2-bis del Codice);
- riduzione del termine per il rilascio della comunicazione antimafia da 45 a 30 giorni; possibilità di procedere, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della comunicazione antimafia, una volta decorso inutilmente il suddetto termine; applicazione della revoca e del recesso anche nel caso in cui l'accertamento dei motivi ostativi di cui all'art. 67 del Codice avviene successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto; possibilità di sospendere il versamento delle erogazioni fino alla ricezione della comunicazione antimafia liberatoria; comunicazione del provvedimento interdittivo all'impresa interessata (art. 88, commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del Codice, come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 153/2014);
- ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto dell'autocertificazione e adozione dell'informazione interdittiva in luogo della comunicazione richiesta, qualora, in esito alle verifiche disposte, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 89, comma 1, del Codice, come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 153/2014 e art. 89-bis del Codice);
- riduzione del termine per il rilascio dell'informazione antimafia a 30 giorni, prorogabili, in caso di verifiche particolarmente complesse, di ulteriori 45 giorni; possibilità di procedere immediatamente in caso di urgenza, sotto condizione risolutiva, anche in assenza dell'informazione antimafia, una volta



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

decorso inutilmente il termine di 30 giorni; possibilità di sospendere il versamento delle erogazioni fino alla ricezione dell'informazione antimafia liberatoria; comunicazione del provvedimento interdittivo ai soggetti interessati; comunicazione al Presidente dell'ANAC dell'esito delle verifiche svolte in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle straordinarie misure di gestione e sostegno dell'impresa interdetta (art. 92, commi 2, 2-bis, 3 e 5 del Codice, come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 153/2014).

Considerata la rilevanza degli adempimenti derivanti dall'applicazione delle citate disposizioni, si rimette alla valutazione delle SS.LL. l'opportunità di dedicare all'approfondimento delle novità normative in argomento una specifica seduta della Conferenza Provinciale Permanente, all'uopo allargata ai rappresentanti sia dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del Codice che delle Associazioni di categoria degli imprenditori.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL..

IL CAPO DI GABINETTO
(Lamorgese)